

Assicurazione per gli infortuni legati alla circolazione



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Circolazione Sicura

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la persona prevedendo un indennizzo per i casi di Invalidità Permanente, Morte, Spese mediche, Ricovero a seguito di un infortunio avvenuto durante: la conduzione di un veicolo o al trasporto su un veicolo se scelta la copertura AIRBAG oppure la circolazione propria o dei propri familiari con qualsiasi mezzo se scelta la copertura PROTEZIONE CIRCOLARE.



Che cosa è assicurato?

Sezione AIRBAG

- ✓ L'Assicurazione vale per gli infortuni che il legittimo conducente e/o i trasportati possano subire a bordo dei veicoli identificati.
- ✓ Per il Conducente, sono compresi anche gli infortuni subiti durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di incidente stradale o guasto meccanico verificatosi durante il viaggio.
- ✓ L'assicurazione comprende gli infortuni che gli Assicurati subiscano mentre salgono a bordo del veicolo o ne discendono.

L'Assicurazione vale anche per:

- ✓ le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- ✓ l'annegamento a seguito di incidente occorso con il veicolo;
- ✓ gli infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- ✓ gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre alberi e simili, nonché da valanghe.

L'assicurazione prevede le coperture per il caso di (almeno una delle due coperture è obbligatoria):

- ✓ **Invalidità Permanente**: che, se attivata in polizza, riconosce il pagamento della somma assicurata nel caso l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente totale o parziale, in proporzione al grado di invalidità accertato.
- ✓ **Morte**: che, se attivata in polizza, assicura il pagamento della somma assicurata agli eredi in caso di decesso dell'Assicurato.

E' possibile ampliare la copertura acquistando:

- ✓ **Indennità da ricovero**: che, se attivata in polizza, in caso di ricovero in istituto di cura, prevede la corresponsione di una indennità giornaliera, pari a quella assicurata, per ogni giorno di degenzia;
- ✓ **Rimborso spese mediche**: che, se attivata in polizza, assicura il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio.

Sono inoltre previste "Estensioni di garanzia", sempre operanti ed è sempre compresa, se prestata la "Sezione Protezione Circolare", la sezione **Assistenza Airbag**. Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.

Sezione PROTEZIONE CIRCOLARE

L'Assicurazione vale per gli Infortuni che il contraente e/o i suoi familiari possano subire durante:

- ✓ la guida di velocipedi, ciclomotori, motocicli, autovetture ad uso privato, camper, natanti a motore da diporto; la garanzia vale anche mentre il guidatore attende, in caso di fermata del mezzo, alle operazioni necessarie per la ripresa della marcia;
- ✓ durante l'uso, come passeggeri, di qualsiasi normale mezzo di locomozione e di trasporto sia pubblico che privato, fatta eccezione per i mezzi subacquei ed aerei salvo, per questi ultimi, quanto previsto dall'art. "Rischio volo";
- ✓ nella qualità di pedoni in conseguenza di investimento da parte di veicoli in genere.

L'Assicurazione vale anche per:

- ✓ gli Infortuni sofferti in conseguenza di malore od in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcoolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- ✓ gli Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- ✓ gli Infortuni conseguenti ad atti compiuti dal Contraente e/o dai suoi Familiari per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- ✓ le lesioni riportate in conseguenza dell'inspirazione di gas o vapori;
- ✓ l'annegamento a seguito di incidente occorso con il mezzo di locomozione;
- ✓ gli Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;



Che cosa non è assicurato?

Sezione AIRBAG

Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni:

- ✗ avvenuti quando il Veicolo sia in circolazione all'insaputa del proprietario, o contro la sua volontà;
- ✗ avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni;
- ✗ subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano;
- ✗ sofferti dall'Assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad azioni temerarie;
- ✗ derivanti da guerra (salvo quanto previsto dall'art. "4.2.2. Rischio guerra all'estero"), insurrezione, movimento tellurico, eruzione vulcanica ed inondazione;
- ✗ che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici.

L'Assicurazione non è altresì operante:

- ✗ per: a) le ernie da qualunque causa determinate; b) le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere; c) le lesioni sottocutanee dei tendini;
- ✗ nei confronti di coloro che, nell'espletamento della propria Attività Professionale, abbiano in consegna o conducano il Veicolo a scopo di riparazione, controllo o collaudo.

Sezione PROTEZIONE CIRCOLARE

Sono esclusi dall'Assicurazione gli Infortuni:

- ✗ derivanti da guerra (salvo quanto previsto dal "Rischio guerra all'estero"), insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- ✗ avvenuti quando l'Assicurato sia in stato di ubriachezza, abbia abusato di psicofarmaci o usato stupefacenti o allucinogeni;
- ✗ che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione dal nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni o provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare e relative prove di allenamento, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura indette dall'Automobile Club Italiano;
- ✗ sofferti dal Contraente e/o dai suoi Familiari in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;
- ✗ dalle conseguenze dirette e indirette derivanti da sostanze biologiche o chimiche quando non siano utilizzate per fini pacifici;
- ✗ nonché
- ✗ le ernie di qualsiasi tipo e quindi anche quelle discali, da qualunque causa determinate nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
- ✗ le operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio.

Per entrambe le sezioni **Airbag** e **Protezione Circolare**:

- ✗ sono escluse: le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da Infortunio.
- ✗ non sono equiparati ad Infortunio, e sono esclusi dall'Assicurazione: gli eventi causati da, o che abbiano come conseguenza, l'infezione da Sars-CoV-2 (Coronavirus disease COVID-19) o l'insorgenza di qualunque patologia correlata all'infezione da SARS-CoV-2 o ad ogni sua variazione o mutazione futura.

- ✓ gli Infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe;
- ✓ le lesioni muscolari determinate da distorsioni o da sforzi in genere;
- ✓ le lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive.

L'assicurazione prevede le coperture (tutte obbligatorie) per il caso di:

- ✓ **Invalidità Permanente**: che riconosce il pagamento della somma assicurata nel caso l'infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente totale o parziale, in proporzione al grado di invalidità accertato;
- ✓ **Morte**: che assicura il pagamento della somma assicurata agli eredi in caso di decesso dell'Assicurato;
- ✓ **Indennità da ricovero**: che, in caso di ricovero in istituto di cura, prevede la corresponsione di una indennità giornaliera, pari a quella assicurata, per ogni giorno di degenza;
- ✓ **Indennità per ingessatura**: che, in caso di ingessatura, assicura una indennità giornaliera, pari a quella assicurata, per ogni giorno di gessatura.

Sono inoltre previste "Estensioni di garanzia", sempre operanti ed è sempre compresa, se prestata la "Sezione Protezione Circolare", la sezione **Assistenza Protezione Circolare**. Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione AIRBAG

! In caso di infortunio indennizzabile, qualora il numero delle persone a bordo del veicolo sia superiore a quello previsto per il mezzo, le somme assicurate saranno ridotte in proporzione al numero consentito.

L'Assicurazione è valida se:

- ! il trasporto viene effettuato in conformità alle norme di circolazione vigenti;
- ! il trasporto avviene utilizzando: autovetture ad uso privato, camper / pick up (con cellula abitativa), autocarri e motocarri; sono sempre esclusi i veicoli dati a noleggio o locazione o muniti di targa prova;
- ! il veicolo è guidato da persona munita della regolare patente di guida, degli altri requisiti prescritti dalla legge;
- ! il veicolo è coperto dall'Assicurazione di responsabilità civile prevista dalla legge.

Sezione PROTEZIONE CIRCOLARE

Le Somme Assicurate relative alle garanzie Morte e Invalidità Permanente sono ripartite sulla base di quanto scelto e (indicato) sulla scheda di polizza, con una delle seguenti modalità:

- ! 50% al Contraente e 50% agli altri Familiari in parti uguali;
- ! in parti uguali.

La Somma Assicurata relativa alla garanzia Indennità da Ricovero e Indennità per Ingessatura è relativa a ciascuna persona facente parte del nucleo familiare Assicurato.

L'Assicurazione relativa alla guida di mezzi di locomozione è valida se il contraente e/o i suoi familiari sono abilitati e la circolazione avviene a norma di Legge.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezioni "AIRBAG" e "PROTEZIONE CIRCOLARE" - L'assicurazione vale nel mondo intero, ad eccezione della garanzia "Rischio di guerra all'estero", che non opera per gli Infortuni avvenuti nel territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
- ✓ Sezione "ASSISTENZA AIRBAG" - Le prestazioni sono erogabili in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché in Croazia, Serbia, Isola, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra; sono erogabili altresì nel territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate, ad eccezione della prestazione "Invio di un'ambulanza a domicilio", che valida in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ Sezione "ASSISTENZA PROTEZIONE CIRCOLARE" - Le prestazioni sono erogabili nel mondo intero, ad eccezione delle prestazioni:
 - "Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate", "Trasporto al centro medico", "Rientro sanitario", che sono valide in Italia;
 - la prestazione "Rientro dei figli minori", che è valida al di fuori della provincia di residenza dell'Assicurato;
 - le "Prestazioni per "Temporary Inability Care", che sono valide in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiero, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiero, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 3%, ed in tale caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza. Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate (nel caso in cui il Contraente/Assicurato "non sia un consumatore", tale facoltà è riservata unicamente alla Società; questa facoltà, tuttavia, viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica).

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).